



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 67/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 73 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 431 del 30/11/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	2/12/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/12/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (art. 73). pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 30 aprile 2020, n. 3 pag. 4

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022.

L.R. 30 aprile 2020, n. 2. pag. 10

Legge di stabilità regionale 2020.

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3bis) pag. 21

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). pag. 23

Statuto della Regione Calabria

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni* [\(136\)](#)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'[art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. [\(137\)](#)

[\(136\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(137\)](#) Comma così modificato dall'[art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

L.R. 30 aprile 2020, n. 3 [u](#).

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022.

Art. 1 *Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2020-2022, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 8.136.010.878,34 per l'anno 2020 e in euro 5.649.903.087,67 e 5.393.272.914,69 rispettivamente per gli anni 2021 e 2022 (tabella A).

2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2020-2022 è approvato in euro 1.877.345.290,52 per l'anno 2020 e in euro 1.876.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (tabella A - riga entrate per conto terzi).

3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2020-2022.

4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2020-2022, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 8.136.010.878,34 per l'anno 2020 e in euro 5.649.903.087,67 e 5.393.272.914,69 rispettivamente per gli anni 2021 e 2022 (tabella B).

5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2020-2022 è approvato in euro 1.877.345.290,52 per l'anno 2020 e in euro 1.876.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (tabella B - riga uscite per conto terzi).

6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.

Art. 2 *Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. È approvato in euro 13.936.371.885,79 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
 2. È approvato in euro 2.264.996.425,02 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2020, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2020.
 4. È approvato in euro 13.345.598.196,17 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
 5. È approvato in euro 2.270.782.331,50 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2020, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
 6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
-

Art. 3 *Residui attivi e passivi presunti.*

1. È approvato in euro 5.700.427.394,64 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2020, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 387.651.134,50 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2020, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).

3. È approvato in euro 4.749.523.706,18 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2020, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
 4. È approvato in euro 393.437.040,98 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2020, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
-

Art. 4 *Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.*

1. Per come già autorizzato con l'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2020/2022 in euro 40.426.824,99.
 2. Per come già autorizzato con l'[articolo 3, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2018, n. 48](#) (Legge di Stabilità regionale 2019), le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 40.519.899,16 per l'annualità 2020, in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021 e in euro 46.082.241,11 per l'annualità 2022.
 3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.
-

Art. 5 *Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.000.000,00 per l'anno 2020, euro 7.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2022.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 6 *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'[*art. 48, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [*articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*](#)), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 650.000,00.

Art. 7 *Fondo di riserva di cassa.*

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2020 complessivamente in euro 700.000.000,00.

Art. 8 *Quadro generale riassuntivo.*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 *Classificazione dell'entrata e della spesa.*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 10 *Autorizzazione alle variazioni al bilancio.*

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli [articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 *Allegati del bilancio.*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2020-2022, per come previsti dall'articolo [11](#) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 30 aprile 2020, n. 2.**Legge di stabilità regionale 2020.**

Art. 1 *Sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.*

1. Al fine di attenuare l'impatto sul tessuto sociale ed economico delle misure adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi per l'anno tributario 2020 i termini di versamento dei seguenti tributi regionali:

- a) tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020;
- b) imposta regionale sulla benzina per autotrazione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La sospensione non opera relativamente al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)) relativo a periodi tributari scaduti prima dell'8 marzo 2020 e non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza naturale della tassa.

Art. 2 *Autorizzazione all'anticipazione di liquidità per conto degli enti del Servizio sanitario regionale.*

1. La Giunta regionale, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), che ne facciano richiesta redatta utilizzando il

modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#) (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#)), è autorizzata a contrarre, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#) (Attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come integrato dall'[articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), una anticipazione di liquidità per un importo massimo di 200.000.000,00 euro da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

2. Le risorse di cui al comma 1 si intendono a destinazione vincolata, finalizzate al pagamento delle fatture elencate nel modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del d.l. 35/2013](#), convertito con modificazioni, dalla [l. 64/2013](#), per le quali è stata richiesta l'anticipazione di liquidità e, pertanto, soggette a impignorabilità.

3. L'anticipazione di liquidità che è erogata alla Regione dall'istituto finanziatore è imputata alla Tipologia di entrata 200 "Accensione Prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione Prestiti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

4. Alla restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

5. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, determinati per l'esercizio finanziario 2020 nel limite massimo di 606.333,33 euro, sono a carico degli enti del S.S.R. e sono allocati alla Missione 50, Programma 01 (U 50.01), Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

6. Il dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute provvede, entro il 10 dicembre 2020, ad assumere gli atti necessari a garantire la obbligatoria restituzione alla Regione delle somme erogate a favore degli enti del S.S.R.

Art. 3 *Destinazione delle liberalità per l'emergenza da COVID-19.*

1. Le somme confluite nel conto corrente bancario aperto dalla Regione Calabria, con causale "Regione Calabria Emergenza COVID-19", sono destinate alla realizzazione di interventi volti a contrastare gli effetti diretti ed indiretti del COVID-19 nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale provvede a individuare gli interventi da finanziare e a disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 ed è autorizzata, a norma dell'[articolo 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), ad apportare le conseguenti variazioni, sia in entrata sia in spesa, del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 4 *Misure attuate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

1. Il risparmio di spesa derivante dalla sospensione della quota capitale dei mutui di cui all'[articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), da destinare a spese coerenti con le finalità contenute nel medesimo decreto, è quantificato in 18.504.446,33 euro ed è accantonato, per la parte non ancora utilizzata, alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

2. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'[articolo 111, comma 2, del d.l. 18/2020](#), a utilizzare in via amministrativa le somme di cui al comma 1, mediante variazione di bilancio da approvarsi da parte della Giunta medesima.

3. La Giunta regionale, per fronteggiare celermente l'emergenza sanitaria da COVID-19 è autorizzata a utilizzare, secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2, gli ulteriori risparmi di spesa registrati a seguito dell'approvazione della presente legge e derivanti dalla eventuale sospensione della quota capitale di ulteriori mutui disposta dalla normativa statale.

4. Al fine di favorire ulteriori interventi a sostegno delle situazioni di povertà, rese ancora più drammatiche dalla crisi economica derivante dalle misure restrittive adottate per fronteggiare l'infezione da COVID-19, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2020 contributi una tantum di 1.000.000,00 euro al Banco Alimentare della Calabria-onlus, che fa parte della rete dei ventuno Banchi nazionali, e di 200.000,00 euro al Banco delle Opere di Carità - Calabria Onlus, con sede in Cirò Marina (KR). Tali contributi, allocati alla Missione 12 Programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, sono destinati a garantire l'acquisto, anche per il tramite della Regione, e la distribuzione diretta di prodotti alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose.

5. Al fine di far fronte a situazioni di disagio correlate alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'infezione da COVID-19, è istituito un fondo di 3.000.000,00 euro, allocato alla Missione 12 Programma 05 (U.12.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, per la concessione di contributi economici straordinari e una tantum agli studenti residenti in Calabria, regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2019-2020, a corsi universitari presso atenei aventi sede in una Provincia diversa da quella di residenza ovvero in un Comune della medesima Provincia distante oltre 50 chilometri da quello di residenza. La Giunta regionale determina le modalità per l'attribuzione di tali contributi, secondo criteri di progressività, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 *Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale.*

1. Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità determinate dall'emergenzaepidemiologica da COVID-19, la Giunta regionale nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell'[articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), è autorizzata a procedere nel corso del 2020 alla rinegoziazione con Cassa Depositi e Prestiti Spa dei mutui in ammortamento con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale.

Art. 6 *Utilizzo delle economie sui mutui degli enti locali assistiti da contribuzione regionale.*

1. Gli enti locali beneficiari della contribuzione regionale ai sensi della [L.R. 31 luglio 1987, n. 24](#), della [L.R. 14 aprile 2004, n. 13](#), della [L.R. 25 febbraio 2005, n. 3](#), della [L.R. 17 agosto 2005, n. 13](#), della [L.R. 11 gennaio 2006, n. 1](#), della [L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#), della [L.R. 21 agosto 2006, n. 9](#), della [L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#), della [L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#) e della [L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), cui sono stati concessi tali contributi con un provvedimento di assegnazione antecedente alla data del 31 dicembre 2018, decadono dal beneficio concesso qualora alla data del 30 giugno 2020 non abbiano ancora contratto il prestito assistito da contributo con la Cassa Depositi e prestiti. Gli enti trasmettono la documentazione comprovante l'avvenuta contrazione del mutuo nel termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, riprogrammando le stesse per le finalità già individuate dalle citate disposizioni.

Art. 7 Rimodulazione FSC.

1. Nelle more del procedimento per la riclassificazione degli strumenti di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione relativi ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, finalizzato all'approvazione da parte del CIPE di un unico piano operativo denominato Piano Sviluppo e Coesione, ai sensi dell'[articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#)), così come modificato dall'[articolo 1, comma 309, della l. 160/2019](#), le risorse non impegnate sono complessivamente allocate in appositi capitoli dell'Entrata e della Spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi contabili vigenti, a rimodulare le risorse di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori derivanti dall'attività di riaccertamento ordinario dei residui e dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi avviati o in corso di esecuzione, a seguito delle determinazioni dei competenti organismi nazionali.

Art. 8 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, rimodulato dall'UE con decisione n. C(2020)128 del 13 gennaio 2020, è autorizzata la spesa di 337.488,00 euro per l'esercizio finanziario 2020, con allocazione alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020 - 2022. La Giunta regionale è autorizzata a destinare le risorse sulla base della nuova articolazione finanziaria del Programma operativo FEAMP 2014 - 2020 in via di approvazione.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento del progetto Care Leavers, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità

giudiziaria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 37.500,00 euro con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Al fine di garantire il rimborso all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme connesse alle procedure esecutive ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#) (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla [legge 28 settembre 1998, n. 337](#)) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 1.320.881,43 euro con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Al fine di garantire il rimborso all'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese per le procedure esecutive riferite al periodo 2000-2010 annullate per effetto delle previsioni normative di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#) (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 136](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119](#)), è autorizzata per il triennio 2020-2022 la spesa complessiva di 144.307,41 euro, ripartita in 48.102,47 euro per singolo esercizio finanziario, con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

5. Al fine di estinguere le obbligazioni giuridicamente vincolanti connesse al contenzioso con la Fondazione Calabresi nel mondo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 59.882,50 euro con allocazione alla Missione 15, Programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

6. Al fine di garantire la copertura delle spese concernenti l'accesso degli enti locali alla concessione di mutui della durata massima quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche anche di interesse regionale, ai sensi degli [articoli 1 e 4 della L.R. 24/1987](#), è autorizzato nell'esercizio finanziario 2020 il limite di impegno di 500.000,00 euro con allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U.18.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

7. Al fine di contribuire alle spese per il miglioramento strutturale e per la gestione del Parco Astronomico "Luigi Lilio" sito nel Comune di Savelli, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la concessione di un contributo di 22.000,00 euro in favore della Provincia di Crotone,

con allocazione alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

8. Al fine di migliorare e rafforzare la conoscenza del patrimonio storico, naturalistico ed ambientale della Calabria, attraverso le attività di promozione previste nell'ambito del progetto "Il cammino basiliano - Un Cammino d'Oriente in Occidente", la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'esercizio finanziario 2020 all'associazione "Cammino Basiliano" di Sersale un contributo di 250.000,00 euro con allocazione alla Missione 07. Programma 01 (U.07.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 9 *Sistema di trasmissione automatica dei certificati di prestazione energetica.*

1. Al fine di garantire l'acquisizione informatizzata degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici ubicati sul territorio di competenza della Regione Calabria, il monitoraggio ed il controllo a campione degli stessi APE, per come disposto dalle norme vigenti, nonché l'alimentazione per via telematica della banca dati nazionale Sistema informativo nazionale degli APE (SIAPE), è prevista per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 20.000,00 euro, con allocazione alla Missione 17, Programma 01 (U.17.01) del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal versamento dei contributi per l'utilizzo del sistema di trasmissione automatica degli APE, quantificati per l'esercizio finanziario 2020 in 20.000,00 euro ed allocati al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con specifico atto l'entità del contributo annuale a carico del singolo certificatore di attestati e prestazioni energetiche, per far fronte ai costi per la realizzazione ed il mantenimento delle attività di cui al comma 1 ⁽²⁾.

(2) Vedi, anche, il punto 1, [Delib.G.R. 7 agosto 2020, n. 217](#).

Art. 10 *Gestione della certificazione di sostenibilità.*

1. Le entrate derivanti dal versamento di contributi per il rilascio della certificazione della sostenibilità degli edifici, di cui all'[articolo 9 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 41](#) (Norma per l'abitare sostenibile), quantificati, per il triennio 2020-2022, complessivamente in euro 210.000,00, di cui 30.000,00 euro nell'annualità 2020 e 90.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, e allocate al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio di previsione 2020-2022, sono destinate alla copertura delle spese di gestione necessarie alla attuazione della citata normativa regionale allocate, per pariimporto, alla Missione 08, Programma 01 (U.08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022.

Art. 11 *Garanzia fideiussoria rilasciata sul mutuo per la liquidazione del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.*

1. Al fine di fare fronte alla eventuale escussione della garanzia rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'[articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 12](#) (Liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati) per come modificato e integrato dall'[articolo 35 della legge regionale 21 giugno 2008, n. 15](#), sul mutuo avente ad oggetto la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, sottoscritto in data 7 aprile 2010, sino al rilascio delle delegazioni consortili di cui alla citata [L.R. 12/2006](#) da parte dei subentranti Consorzi di bonifica integrale, dei Bacini dello Jonio Cosentino, dei Bacini Settentrionali del Cosentino e dei Bacini Meridionali del Cosentino, fermo restando l'esercizio residuale dell'azione di regresso sul patrimonio consortile di cui alla [L.R. 12/2006](#), è fatto obbligo ai competenti dipartimenti della Giunta regionale di accantonare le risorse da erogare a favore dei su indicati Consorzi, sino alla concorrenza della citata garanzia fideiussoria

prioritariamente a fronte dei residui passivi e perenti presenti nel bilancio regionale e delle spese generali maturate e individuate nei quadri economici di interventi, a qualsiasi titolo, finanziati ai Consorzi interessati.

2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1.553.671,39 euro e allocati alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) del bilancio di previsione 2020-2022, si provvede con le entrate di pari importo derivanti dal versamento da parte dei Consorzi di bonifica integrale del Bacino dello Jonio Cosentino, dei Bacini Settentrionali del Cosentino e dei Bacini Meridionali del Cosentino, ed allocate al Titolo 5, Tipologia 300 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 12 *Fondi speciali per le leggi.*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [D.Lgs. 118/2011](#) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2020 sono determinati in 1.200.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U 20.03) per il triennio 2020-2022, di cui 400.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2020, ed in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U 20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2020, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 13 *Rifinanziamento leggi regionali.*

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del [D.Lgs. 118/2011](#), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 rispettivamente in 306.178.022,17 euro, 303.735.190,03 euro e 298.894.030,03 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 14 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [D.Lgs. 118/2011](#), con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2020-2022.
 2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.
-

Art. 15 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis** *Ulteriori funzioni del Collegio* [\(6\)](#).

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

Statuto della Regione Calabria

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.